



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622802; 09653622808



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

ORD. N. 871

PROT. N. _____ DEL 25.11.2025

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE – DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI- NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SAN SPERATO - SAN SALVATORE – A CAUSA DI POTENZIALE PERICOLO DI FRANE

Vista la scheda di intervento del 24/11/2025 con n. 18443/2025, del Corpo di Polizia Locale del Comune di Reggio Calabria – Ufficio Centrale Operativa in cui viene riportata il verificarsi di una frana, nel tratto San Sperato - San Salvatore, altresì uno stato di pericolo a causa di possibilità di eventuali e/o nuove frane, pertanto si rende necessaria la modifica della circolazione - con istituzione del **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI- PER FRANA - NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SAN SPERATO - SAN SALVATORE.**

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

IN VIA SAN SPERATO/SAN SALVATORE

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

E DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI- PER FRANA - PER TUTTI I VEICOLI

CON EFFETTO IMMEDIATO

AI SENSI DEL COMMA 3, DELL'ART. 38 DELL' D.LGS 285 DEL 30 APRILE 1992 E S.M.M.

ECCETTO FORZE DELL'ORDINE – MEZZI DI SOCCORSO – ED AUTORIZZATI ,

CON DECORRENZA DAL 25/11/2025 E COMUNQUE SINO A CESSATO RISCHIO DI FRANE, STABILITO DAGLI UFFICI COMPETENTI DI QUESTO ENTE (MANUTENZIONE STRADE)

Si indica come percorso alternativo, dal bivio di San Sperato-Mosorrofa il seguente:

Via San Sperato

Via Provinciale Mosorrofa

Secondo tratto via San Sperato Mosorrofa

Strada Comunale San Salvatore Mosorrofa

Via Comunale San Lorenzello

E viceversa.

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta CASTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI SRL con sede legale in Piazza Italia c/o Palazzo San Giorgio - 89125 - Reggio Calabria P.E.C.: postacertificata@pec.castorespl.it; P.E.O.; info@castorespl.it;

La ditta incaricata, dovrà:

- I adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- II disciplinare la circolazione nell'area interessata alle lavorazioni, avvalendosi di proprio personale, specie negli orari di maggior congestione delle arterie interessate. Lo stesso personale sarà munito di paletta da moviere, ricetrasmittente e dispositivi catarifrangenti;
- III munire per fasi e tratti ogni zona oggetto delle lavorazioni, di segnaletica diurna e notturna, nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro durante le fasi di lavorazione.
- IV collocare e mantenere a proprie spese la segnaletica prevista dl presente dispositivo;
- V approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- VI comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'ufficio tecnico del traffico P.E.C. polizia_municipale@pec.reouical.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- VII ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori, con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

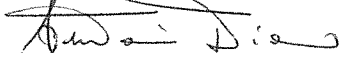
L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, e in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;

- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Antonino Diano



Il Dirigente Comandante
Col. Dott. Salvatore Zucco

